

STATUTO

MILESTONES COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BIELLA BI VIA LAMARMORA 17/E

Numero REA: BI - 301162

Codice fiscale: 02726790021

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" all'atto n. _____

di Rep. _____

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE - E' costituita con sede in Biella la Società cooperativa denominata **"MILESTONES Cooperativa Sociale "**, siglabile anche **"MILESTONES Impresa Sociale"**, siglabile anche **"MILESTONES Cooperativa Sociale ONLUS"**, siglabile anche **"MILESTONES coop. soc."**

La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, delegazioni, succursali, agenzie e rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti sia in Italia che all'estero. —
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché quelle del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Biella, via Lamarmora 17/E. —
Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporterà modifica dell'atto costitutivo e del presente Statuto.

ART. 2 – DURATA - La durata della Cooperativa è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 – SCOPO MUTUALISTICO – La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi. Inoltre la cooperativa ha come finalità la gestione dei servizi alla persona. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

ART. 4 – OGGETTO SOCIALE – In relazione al proprio scopo la cooperativa ha per oggetto:

- 1- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;—
- 2- creare e/o promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto di prodotti quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni,

spettacoli, mostre e qualsiasi altro momento di aggregazione;———

3- promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolate o in comitiva, in Italia o all'Estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico, naturalistico, storico, politico, economico e sociale;——

4- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, culturale e sociale, anche in collegamento o con il contributo di Enti Pubblici e private, di produzione e distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, materiali multimediali audio e video per incentivare la competenza dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperative, nonché concorrere alla formazione cooperative anche con il contributo della U.E.;———

5- svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza o terzi di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale ed estero;———

6- svolgere servizi di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande, in particolar modo al domicilio del consumatore e/o committente (attività di catering);———

7- svolgere servizi di vendita di prodotti al domicilio del consumatore e/o committente anche attraverso distributori automatici (attività di vendita);———

8- acquistare e gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative della cooperativa nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa stessa;———

9- offrire assistenza qualificata a persone che per il loro grado di inabilità, sia fisica che psichica, anche temporanea, non sono capaci di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico sanitario, di cura di sé, di lavoro, di socialità, di gestione del tempo libero;———

10- costruire, organizzare e gestire, in proprio e per conto di istituzioni pubbliche e private, strutture, nuove o esistenti, sociali, socio—sanitarie, sanitarie, ospedaliere di tipo residenziale, semi-residenziale, ambulatoriale, fornendo una gestione globale e continuativa di tipo sanitario, sociale e di supporto, comprensiva di servizi accessori quali pulizia e sanificazione degli ambienti, servizi di guardaroba e lavanderia, manutenzione dei presidi, preparazione ed erogazione dei pasti, logistica, trasporti, servizi generali ed amministrativi e di coordinamento e quant'altro si rendesse necessario;———

11- costruire, organizzare e gestire, in proprio e per conto di istituzioni pubbliche e private, ambienti protetti quali asili nido, centri sociali, centri di aggregazione giovanile fornendo servizi di assistenza a contenuto educativo ed interrelazionale;———

12- progettare, programmare, realizzare e gestire interventi di riordino e di costituzione di nuove strutture residenziali e semi residenziali e nuovi interventi e servizi in campo socio sanitario ed educativo, anche predisponendone progetti e i piani di fattibilità ed analisi dei costi;———

13- progettare, costruire e gestire strutture abitative e servizi

finalizzati all'accoglienza di persone e famiglie in situazione di difficoltà e disagio, che necessitano di supporto per realizzare il proprio progetto di vita, oltre che finalizzati al turismo sociale, inteso non solo come semplice gestione dell'attività stessa, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione delle realtà di volta in volta scoperte e dei soggetti coinvolti;

14- progettare, programmare e gestire interventi di riordino e di costituzione di nuove strutture residenziali e semi residenziali, anche predisponendone progetti e piani di fattibilità ed analisi dei costi, al fine di offrire risposte concrete ed efficaci al disagio abitativo espresso da soggetti fragili, quali a titolo puramente esemplificativo: nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; giovani coppie a basso reddito; anziani in condizioni sociali, sanitarie o economiche svantaggiate; disoccupati; studenti fuori sede in condizioni economiche svantaggiate; soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in particolari condizioni di svantaggio; immigrati regolari a basso reddito. L'alloggio sociale assume la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

15- promuovere e favorire progetti di vita autonoma, di deistituzionalizzazione per persone che hanno vissuto esperienze di ricovero prolungato in strutture di tipo socio—sanitario, terapeutico-riabilitativo, di detenzione, dando supporto logistico, organizzativo ed operativo;

16- organizzare e gestire servizi territoriali e di inserimento lavorativo a favore di persone fragili o disabili, fornendo prestazioni educative, riabilitative, terapeutiche e di supporto;

17- progettare, programmare e gestire attività e servizi rivolti al sostegno, orientamento, formazione professionale di soggetti deboli sul mercato del lavoro.

18- erogare servizi al lavoro, attraverso interventi di orientamento professionale e di accompagnamento alla collocazione lavorativa delle fasce deboli e delle persone disoccupate/inoccupate, oltre che attraverso la consulenza alle aziende;

19- promuovere e sostenere imprese sociali che abbiano come finalità l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, intervenendo anche operativamente nello start up di imprese, di attività e di supporto alla gestione dell'impresa stessa;

20- nell'ambito di programmi socio-educativi promuovere e realizzare attività e laboratori di inserimento lavorativo e formazione professionale, in ambito agricolo, artigianale, commerciale e di commercio equo e solidale;

21- nell'ambito delle politiche del lavoro svolgere attività di ricerca e selezione, orientamento e supporto alla collocazione professionale;

22- offrire assistenza qualificata, in campo educativo, sociale, sanitario e di supporto, a domicilio, in strutture residenziali e semi residenziali, in comunità, case protette, in caso di degenza in ospedale, in case di cura, in strutture di detenzione, a favore

dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di malati psichiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;

23- offrire servizi di assistenza scolastica ai portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;

24- organizzare e gestire soggiorni per disabili, anziani, minori, giovani, famiglie, soggetti fragili presso centri vacanza e/o residenze;

25- organizzare e gestire attività di animazione per ogni fascia di età e tipologia di utenza;

26- offrire servizi di accompagnamento di anziani, disabili, minori, e soggetti fragili in generale;

27- effettuare la movimentazione logistica sia urgente che differibile a livello sanitario di pazienti consistente nel trasporto di pazienti all'interno (intraospedaliero) o all'esterno (interospedaliero) degli ospedali, con qualunque mezzo di trasporto, automobili, pulmini adeguatamente attrezzati, ambulanze, elicotteri, adeguandosi ai protocolli di raccomandazione in essere presso le diverse strutture in relazione al livello di assistenza richiesto dai pazienti;

28- realizzare attività educative per la gestione di asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado, centri estivi al fine di offrire un servizio educativo e sociale rivolto ai bambini, ai giovani e allo loro famiglie, seguendo percorsi equilibrati di socializzazione, volti a superare le difficoltà, ad acquisire abilità e conoscenze e capacità affettive e relazionali;

29- promuovere la crescita armonica e la socialità dei bambini, tenendo conto sia degli aspetti cognitivi sia socio-relazionali;

30- curare la gestione di progetti territoriali e residenziali volti a contrastare la violenza, in particolare nei confronti delle donne e dei minori, sia essa violenza di genere, domestica, di carattere fisico, psicologico o economico, perpetrata all'interno od all'esterno del nucleo familiare;

31- contrastare la violenza, in particolare nei confronti delle donne e dei minori, attraverso interventi di prevenzione, riconoscimento, contrasto, attraverso lo sviluppo di prassi operative e modelli territoriali di intervento, nonché attraverso la creazione di sistemi locali di rete;

32- progettare, programmare e gestire attività, servizi residenziali e non residenziali finalizzati alla liberazione dalla droga, dall'alcool, dalla ludopatia e da ogni dipendenza, attraverso interventi di prevenzione, cura, riabilitazione, riduzione del danno, reinserimento sociale e lavorativo, capaci di stimolare la crescita e la responsabilizzazione delle persone nella scelta del proprio progetto di vita, e di accompagnare le persone a scoprire e sperimentare ruoli differenti nei propri contesti naturali di appartenenza;

33- realizzare interventi di contrasto e di lotta a tutte le dipendenze patologiche, oltre che di riduzione dei fenomeni di marginalizzazione sociale ed espulsione dal tessuto produttivo e sociale;

34-progettare, programmare e gestire attività, e servizi residenziali e non residenziali finalizzati alla liberazione di minori e adulti vittime

delle moderne forme di schiavitù e del 1a tratta internazionale; —

35- realizzare servizi presso le camere mortuarie, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di polizia mortuaria, effettuando interventi quali: ritiro delle salme dai reparti e trasporto delle stesse alle camere mortuarie con apposite lettighe; vestizione delle salme e loro custodia nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia; pulizia e sanificazione dei locali adibiti a camere mortuarie e delle attrezzature; tenuta dei registri e redazione di statistiche; servizio di accoglienza e informazione ai famigliari; sorveglianza delle salme e conferimento ai Cimiteri Comunali o a Società di onoranze funebri; —

36-realizzare servizi e supporto in attività di onoranze funebri, cimiteriali ed impianti di cremazione; —

37- assumere in appalto, subappalto, affidamento diretto o concessione, in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere, di lavori, opere, servizi e forniture relativi alle attività di cui al presente oggetto sociale e comprensivi di servizi e attività connessi, accessori e strumentali alle medesime, ricomprese nell'oggetto delle concessioni, nei capitolati d' appalto e nei contratti quali ad esempio la gestione di farmacie, dispensari farmaceutici e dispensati farmaceutici stagionali, intesi come strutture sanitarie e integrate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con la funzione di erogare medicinali ed ogni altra prestazione connessa con la salute e il benessere del cittadino; —

38- perseguire l'assistenza sociale e la solidarietà umana realizzando opere di aiuto umanitario e per lo sviluppo. Promuovere attività di cooperazione allo sviluppo anche internazionale di iniziative e progetti di volontariato e di sostegno alle popolazioni bisognose a causa del sottosviluppo, più sfortunate a causa di guerre, calamità naturali o disastri ambientali. operando in Italia e all'estero, nei paesi poveri e in via di sviluppo o in economia di transizione, nonché in tutti i paesi in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza, attuando, ove necessario, interventi di aiuto umanitario e d'emergenza; —

39- realizzare studi, progettazioni e ricerche per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo secondo i principi e i modi previsti dalla legge n. 125 dell'11 agosto 2014 e successive modifiche, e secondo quelli previsti da ogni e qualsiasi altra disposizione normativa Internazionale, Europea, Nazionale, Regionale, Provinciale o Locale applicabile. —

40-curare il reclutamento, la selezione, la formazione, l'addestramento e l'invio nei paesi in via di sviluppo e/o nelle zone d'intervento di volontari, di personale tecnico italiano o internazionale e/o di personale locale in conformità alle leggi italiane per la cooperazione allo sviluppo e ogni altra disposizione relativa all'impiego e all'occupazione. —

41- promuovere e/o realizzare programmi di cooperazione, di sviluppo, di emergenza, di riabilitazione, assistenza sociale e assistenza sanitaria, anche elaborati da organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite e le loro agenzie specializzate, l'Unione

Europea, dello Stato Italiano, le Regioni e le Province Italiane. _____

42- realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicazione di saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, e contenuti per i social media che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, e più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguimento dei medesimi scopi sociali, e in particolare quelle volte alla sensibilizzazione sui temi della cooperazione internazionale e dell'educazione allo sviluppo. _____

43- contribuire alla realizzazione di progetti di emigrazione e immigrazione equilibrati e sostenibili in Italia e all'estero, promuovendo una adeguata preparazione, formazione professionale, idonee conoscenze linguistiche per favorire l'inserimento sociale e lavorativo delle persone che intendono trasferirsi in un paese diverso da quello di origine. _____

44- supportare le attività istituzionali di cooperazione e aiuto umanitario in favore di paesi in via di sviluppo, realizzare progetti sociali in ambito nazionale ed internazionale. _____

45- promuovere iniziative e progetti di cooperazione e collaborazione internazionale in favore delle persone con disabilità e curare altresì la protezione dei diritti delle persone disabili, favorirne l'accesso alla vita sociale evitandone l'emarginazione e promuovendo la prevenzione della disabilità. _____

46- collaborare con le agenzie di cooperazione allo sviluppo, con i paesi e le nazioni, con altre organizzazioni, ONG e istituzioni comunitarie, per incrementare l'efficacia degli aiuti e per favorire l'integrazione e armonizzazione degli interventi. _____

47- collaborare e sostenere programmi di finanza etica, sociale, di microcredito, di commercio equo e solidale volti alla valorizzazione di tali attività rispetto alla loro valenza sociale ed educativa, privilegiando la loro specificità distintiva di solidarietà non lucrativa. Tale vocazione di strumentalità dell'attività commerciale e finanziaria rispetto alle prioritarie attività sociali ed educative, dovrà essere documentata attraverso la relazione sulla gestione di cui all'art. 2545 c.c. e la nota integrativa di cui all'art. 2427 c.c.; _____

48- promuovere e gestire corsi di formazione culturale, sociale e professionale, lezioni conferenze e convegni, per migliorare la preparazione dei soci o di terzi; _____

49- svolgere, progettare, realizzare, pubblicizzare attività di ricerca in campo socio—sanitario ed educativo, anche in collaborazione con Università e istituzioni di ricerca; _____

50- la cooperativa ha facoltà di organizzare la propria attività sia in Italia che all'estero, istituendo sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti; _____

51- la cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o

comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nei limiti ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, società a responsabilità limitata, società per azioni, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

b) dare adesione e partecipazione a enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

d) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;

e) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art. II della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;

g) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

h) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5 – NUMERO E REQUISITI – Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività lavorativa o professionale. Ai soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo sono richiesti, in particolare, i seguenti requisiti: attitudini e capacità

professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione; possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria. Ai soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa. Ricorrendo i presupposti di legge, possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero complessivo non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta in effettiva concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.

ART. 6 – CATEGORIA SPECIALE DI SOCI – Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il rimborso previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Essi non possono rappresentare altri soci in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, il socio appartenente alla categoria

speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, l'Organo amministrativo accerti: a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione ovvero b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. —

ART. 7 – AMMISSIONE – Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo. La domanda dovrà indicare: a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale; b) l'interesse a far parte della cooperativa; c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni; d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali; f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione. Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare: 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione; 2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. —

ART. 8 – DOMICILIO DEI SOCI – Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera

raccomandata A.R. alla Cooperativa.

ART. 9 – OBBLIGHI DEI SOCI – Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: – la quota di capitale sottoscritto;

– l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

– il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e dagli altri organi sociali;

c) a partecipare all'attività della società, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa;

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO – La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11 – RECESSO – Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere

l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

ART. 12 – ESCLUSIONE – L'esclusione può essere pronunciata dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;—

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;—

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;—

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;—

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione e deve essere comunicata al socio con raccomandata.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. Salvo diversa e motivata decisione dell'assemblea, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione opera dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 13 – DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE – Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 14 – LIQUIDAZIONE – I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai

superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c., il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni, con corresponsione degli interessi legali.

ART. 15 – MORTE DEL SOCIO – In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Per i soci fondatori a richiesta degli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società può subentrare alla partecipazione del socio un solo erede previa delibera dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare l'erede subentrante a socio. Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti dei requisiti per l'ammissione gli stessi hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

ART. 16 – TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI USCENTI E DEI LORO EREDI – La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 17 – STRUMENTI FINANZIARI – Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 2526,

ultimo comma c.c. nonché dell'art. 111-octies disp. att. c.c.. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: – l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; – le modalità di circolazione; – i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; – il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

— PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO — **ART. 18 – PATRIMONIO SOCIALE** – Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi), la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
- d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto. È vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori. Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ART. 19 – VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE – Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

ART. 20 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO D'ESERCIZIO – L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge. La decisione dei soci che approva il

bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge; b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59; d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

ART. 21 – RISTORNI – Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ritorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme: – erogazione diretta; – aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio. Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori. La ripartizione del ritorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, e comunque tenendo conto dei seguenti elementi: a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica/professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di permanenza nella società; e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART. 22 – DECISIONI DEI SOCI – I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;

g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione. Relativamente alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge o il presente statuto espressamente prevedano tale procedura devono essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale; detta procedura dovrà altresì essere adottata quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

ART. 23 – DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

– La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, ove adottata ai sensi di legge e del presente statuto, non è soggetta a particolari vincoli e potrà svolgersi con le modalità prescelte dal soggetto che attiva il procedimento decisionale, purché sia assicurato a ciascun socio avente diritto di voto il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione in merito al suo oggetto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci portatori della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella proposta di decisione. Il socio che, entro il termine di cui sopra, non comunica espressamente il proprio consenso od il proprio dissenso è considerato contrario alla proposta avanzata.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine stabilito per il perfezionamento dello stesso, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la decisione è stata validamente assunta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.

ART. 24 – ASSEMBLEE – La convocazione dell'Assemblea deve

effettuarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività, qualsiasi consigliere mediante avviso, da affiggere presso la sede contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso può inoltre essere comunicato con altre modalità richieste previamente dal socio: lettera, e-mail, circolare interna o con altro mezzo idoneo per il ricevimento da parte del socio; almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, o con pubblicazioni su strumenti di informazione individuati dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci. Qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo – presso la sede sociale o altrove, purché in Italia – la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

ART. 25 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci portatori della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per deliberare l'esclusione dei soci fondatori (coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo) sarà peraltro necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e rappresentati.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, li chiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 26 – VOTAZIONI – Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 27 – DIRITTO DI VOTO – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA – Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco. Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 28 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 29 – AMMINISTRAZIONE – La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a scadere in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio di carica. Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

ART. 30 – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI – L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ART. 31 – CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato – a

mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento – almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Anche senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

ART. 32 – CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI – In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui i soci stessi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

ART. 33 – COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI – Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

ART. 34 – RAPPRESENTANZA – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato. Di fronte ai soci,

ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

ART. 35 – ORGANO DI CONTROLLO – Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge, o per volontà dell'assemblea, viene nominato un organo di controllo monocratico, o collegiale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili. L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo legale dei conti sulla società, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36 – SCIoglimento ANTICIPATO – La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge. In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando: – il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori; – a quali di essi spetta la rappresentanza della società; – i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; – i poteri spettanti ai liquidatori.

ART. 37 – DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE – In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 38 – REGOLAMENTI – Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ART. 39 – PRINCIPI DI MUTUALITÀ PREVALENTE – Le società si conforma ai requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c.:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;_____

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;_____

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;_____

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione._____

ART. 40 – RINVIO ALLA LEGGE – Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenente la disciplina delle società cooperative, e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.——

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. Biella, li 24 febbraio 2021 Francesco Presbitero (sottoscrizione digitale)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. Biella, li 24 febbraio 2021 Francesco Presbitero (sottoscrizione digitale)